

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori MARINO, CÒ, MANZI, MARCHETTI
e ALBERTINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 GIUGNO 1996

**Adeguamento delle norme in materia pensionistica
dei ferrovieri**

ONOREVOLI SENATORI. - Il problema dell'unicità dei contratti triennali nel pubblico impiego trae origine ormai da una vasta e consolidata giurisprudenza. In conseguenza di tali orientamenti e di sentenze dei TAR, della Corte dei conti e della magistratura ordinaria, il legislatore ha emanato norme che, per essere limitate ai singoli comparti, hanno inasprito ancor di più i motivi del contendere fra le categorie degli esclusi.

Pur se la Corte di cassazione, con sentenza n. 2249 del 2 giugno 1977, stabiliva che «le parti contraenti degli accordi triennali per il personale del pubblico impiego non hanno la disponibilità di escludere dai miglioramenti i soggetti in servizio alla data iniziale dell'accordo e collocati in quiescenza nel triennio di validità», con il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344, detto diritto veniva riconosciuto solo ad alcune categorie di pubblici dipendenti. Contemporaneamente, però, veniva promulgata la legge 29 marzo 1983, n. 93, che pone sullo stesso piano tutti i destinatari degli accordi contrattuali, garantendo l'omogeneizzazione della posizione degli stessi. Detto principio veniva immediatamente applicato dal TAR del Lazio, 3ª sezione, che, con sentenza n. 622 del 27 maggio 1985, così disponeva: «destinatari degli accordi sono tutti quelli in servizio alla data di inizio di validità dei contratti, sia che rimangano in servizio nell'intero triennio sia che vengano collocati in quiescenza; l'eventuale scaglionamento nel tempo dei benefici riguarda solo gli effetti e la decorrenza degli stessi».

Occorreva attendere il decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 209, per il comparto scuola, e il decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, relativo al comparto delle aziende autonome e delle amministrazioni

autonome dello Stato, per vedere riconosciuto detto diritto, sia pure con decorrenze diverse, quasi a tutto il pubblico impiego, con la sola esclusione dei dipendenti dell'allora Ente ferrovie dello Stato che, per il fatto di non essere più azienda di Stato, praticamente non viene più menzionato nei provvedimenti legislativi, per pura dimenticanza, anche se l'articolo 21 della legge 17 maggio 1985, n. 210, stabilisce che l'ordinamento previdenziale ed assistenziale del personale dipendente continua ad essere regolato dalle leggi in vigore. Solo con il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per il triennio 1990-92 detto diritto veniva esplicitamente riconosciuto anche al personale dipendente dall'Ente ferrovie dello Stato, senza però alcun riferimento al periodo pregresso, per cui i lavoratori andati in quiescenza negli anni precedenti - in concreto, in vigenza dei contratti 1981-83, 1984-86 e 1987-89 - risultavano ingiustamente penalizzati.

Ma i parziali risultati positivi conseguiti dai lavoratori dopo lunghi anni di lotte, sia giudiziarie che politiche, si vanificarono subito nel momento in cui il Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, con i suoi provvedimenti autonomi, diramati con circolari, di fatto annullava dette conquiste o per lo meno le rendeva inefficaci. Infatti con la circolare n. 72 del 15 febbraio 1987, diramata a tutte le amministrazioni dello Stato ed alle direzioni provinciali del tesoro per dettare le norme sulla perequazione automatica delle pensioni pubbliche, a norma dell'articolo 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, si stabiliva che: «at fini corretta applicazione provvedimenti riguardanti personale statale collocato a riposo periodo vigenza contrattuale triennio 1985-87 et avente titolo at riliquidazione trattamento di quiescenza, importi pensione decorrenti dal 1° gennaio 1987 e dal 1° gennaio 1988,

in quanto commisurati a nuove e più elevate basi pensionabili, dovranno essere attribuiti in sostituzione importi pensione in godimento rispettivamente al 31 dicembre 1986 e 31 dicembre 1987, comprensivi aumenti perequativi nel frattempo concessi che resteranno pertanto assorbiti».

Detta disposizione veniva subito applicata a tutto il pubblico comparto, compresi i ferrovieri.

È manifesto quindi che gli effetti di una legge, pur se limitata nel tempo, fatta allo scopo di riconoscere un diritto patrimoniale al lavoratore che viene posto in quiescenza nell'arco del contratto triennale, vengono inspiegabilmente modificati da una circolare che di fatto annulla le finalità della legge stessa. O tutto il contratto o la perequazione, è detto, senza alcuna motivazione. Noi crediamo che il lavoratore abbia diritto all'uno ed all'altro beneficio, in quanto, come affermato da numerose sentenze, la dilazione degli aumenti nell'arco dei tre anni nasce da una pura esigenza di cassa. Quindi giuridicamente gli aumenti sono da considerare come se fossero stati corrisposti tutti nel primo giorno di inizio del contratto e pertanto suscettibili degli aumenti per perequazione verificatisi nel corso del triennio, ai sensi della legge n. 730 del 1983.

Non solo, ma i suddetti provvedimenti legislativi hanno subito una nuova interpretazione limitativa da parte del Ministero del tesoro, sia sulla funzione che sull'efficacia nei rapporti dell'indennità di buonuscita. Infatti, sempre con circolare del Ministero del tesoro, la n. 1294 del 7 luglio 1989, si è autonomamente stabilito che la unicità dei contratti nell'arco del triennio doveva intendersi limitata ai soli fini pensionistici e non pure a quelli della buonuscita.

Affermazione subito contestata giudizialmente, tanto che a tutt'oggi già ammontano a diverse decine le sentenze favorevoli ai lavoratori che hanno visto riconosciuto il loro diritto al ricalcolo della buonuscita comprensiva degli aumenti contrattuali triennali. Si vedano, ad esempio, la senten-

za del TAR del Lazio, 3^a sezione, n. 302 del 31 marzo 1992, e le sentenze del pretore di Roma n. 104493/91, del 10 gennaio 1992, e n. 108192/91, del 15 maggio 1992, oltre a numerose altre che si sono nel frattempo succedute.

Pertanto, lo scopo del presente disegno di legge è quello di riconoscere il diritto al contratto triennale ai cessati dal servizio dal 1981 al 1989 e quello di dirimere dubbi ed interpretazioni difformi dallo spirito delle disposizioni emanate, con ciò adempiendo anche ad una finalità economica, perchè si alienerebbe tutta la massa di pendenze giudiziarie, sempre più numerose, che hanno un costo di rilevanza non trascurabile, senza contare che si renderebbe un dovuto atto di giustizia ai pensionati ferrovieri che sono in attesa di veder riconosciuto un loro diritto come gli altri pubblici dipendenti.

All'articolo 1 viene stabilito che il personale già dipendente dalla Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, poi Ente ferrovie dello Stato, cessato dal servizio nella vigenza di uno dei contratti triennali succedutisi dal 1981 al 1992, ha diritto al trattamento di pensione calcolato sull'importo effettivamente corrisposto alla data di cessazione dal servizio e nelle misure e con le decorrenze stabilite dalle disposizioni emanate nell'arco del triennio.

All'articolo 2 viene stabilito che gli aumenti stipendiali concessi dopo la data della messa in quiescenza, ma durante la vigenza contrattuale triennale, sono validi sia per il ricalcolo della pensione che per il trattamento di fine rapporto (buonuscita).

All'articolo 3 viene stabilito che gli aumenti stipendiali concessi dopo la messa in quiescenza e durante la vigenza contrattuale sono cumulabili con gli aumenti perequativi delle pensioni, di cui all'articolo 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, che non vengono riassorbiti contrariamente a quanto stabilito dalla circolare n. 72, del 15 febbraio 1987, della Ragioneria generale dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Per il personale già dipendente dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, e successivamente dall'ente Ferrovie dello Stato, che sia comunque cessato dal servizio nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1981 ed il 31 dicembre 1992 con diritto al trattamento di quiescenza, gli aumenti stipendiali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1982, n. 804, dalle leggi 10 luglio 1984, n. 292, e 24 dicembre 1985, n. 779, dalla delibera n. 54 del 19 marzo 1986 del consiglio di amministrazione dell'Ente ferrovie dello Stato, dal contratto collettivo nazionale di lavoro per il triennio 1987-1989, approvato con delibera n. 26 del 1988, e dal contratto collettivo nazionale di lavoro per il triennio 1990-1992, approvato con delibera AS/610 del 18 ottobre 1990, hanno effetto per il periodo di vigenza del contratto, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, negli importi effettivamente corrisposti alla data di cessazione dal servizio e nelle misure e con le decorrenze stabilite dalle disposizioni citate.

Art. 2.

1. I benefici di cui all'articolo 1 sono validi sia per il trattamento di quiescenza che per la liquidazione del trattamento di fine servizio di cui all'articolo 14 della legge 14 dicembre 1973, n. 829.

Art. 3.

1. Gli aumenti stipendiali derivanti dall'applicazione delle norme di cui all'articolo 1 della presente legge si sommano agli incrementi perequativi delle pensioni di cui all'articolo 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, nel frattempo concessi e che non vengono riassorbiti.